

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ricorso per l'ammissione al concordato preventivo

ex art. 160 Legge Fallimentare

La società **L S.n.c. di Cantieri Navali X S.r.l. con unico socio**, in persona del suo amministratore Cantieri Navali L S.r.l. e, per essa, il legale rappresentante, Rag. ..., con sede legale in La Spezia Viale n. , con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di La Spezia ed al REA SP-....., come da visura C.C.I.A.A. di La Spezia (**all. 1**) ed **i soci illimitatamente responsabili**, in proprio e nella qualità, aventi i requisiti di cui all'art. 1 Legge Fallimentare, **Cantieri Navali X S.r.l.**, in persona del suo amministratore unico, Rag., con sede legale in La Spezia Viale n., con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, come da visura C.C.I.A.A. – (**all. 2**), **Gruppo L S.p.a. in Liquidazione**, in persona del suo Liquidatore, Rag., con sede legale in La Spezia Viale n., con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese....., come da visura C.C.I.A.A. (**all. 3**), **Cantieri di L S.r.l.** in persona del suo amministratore unico, Rag., con sede legale in La Spezia Viale n., con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, come da relativa visura C.C.I.A.A. (**all. 4**), **L S.r.l.**, in persona del suo amministratore unico, Rag., con sede legale in La Spezia Viale n., con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, come da relativa visura C.C.I.A.A. (**all. 5**), di seguito per brevità complessivamente denominati “**L**”, rappresentati e difesi per delega a margine del presente atto dagli avv.ti Pierluigi Lanza del Foro di

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento in ogni stato, grado e fase, l'avv. Pierluigi Lanza del Foro di Milano e gli avv.ti Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti del Foro della Spezia, conferendo agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente ogni e più ampia facoltà inerente al mandato, compresa quella di farsi sostituire, rinunciare agli atti e accettare rinuncia, eleggendo domicilio nello studio dell'avv. Lamberto Scatena in La Spezia Via Biassa n. 73.

Autorizziamo il trattamento dei dati sensibili in conformità alla normativa vigente in materia.

Cantieri Navali L S.r.l.

Gruppo L in Liquidazione S.p.a.

Cantieri di L S.r.l.

L S.r.l.

L S.n.c. di Cantieri Navali L Srl con unico socio

Per autentica

Avv. Lamberto Scatena

Milano, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti ambedue del Foro di La Spezia, nonché assistiti dal Prof. Dott. Giulio Andreani, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Lamberto Scatena, in La Spezia Via Biassa n. 73, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni a mezzo telefax all'utenza 0187738089, espongono quanto segue www.unijuris.it

1. BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ RICORRENTE

In via preliminare, si ritiene doveroso riferire, almeno brevemente, le vicende storiche delle Società ricorrenti.

Queste ultime sono un polo di aggregazione di aziende prestigiose nel settore dello *yachting*, costituito con l'obiettivo di valorizzare il proprio portafoglio di marchi eccellenti rendendoli protagonisti nel mercato mondiale. www.unijuris.it

L opera su un'area di sei unità produttive site nel bacino del Mediterraneo; Gruppo L S.p.A. ha fatto il proprio ingresso nel mondo della nautica nel 2004 con l'acquisizione di Cantieri Navali L consolidando poi, nel 2005, con l'acquisizione di un altro storico marchio - Cantieri di L - il proprio ruolo di importante polo di riferimento nel segmento di mercato relativo alla produzione di yacht a motore di dimensione superiore a 27 metri. L controlla quindi due marchi che hanno fatto la storia dello *yachting* in Italia e nel mondo: a) Cantieri Navali L S.r.l., fondata nel 1854, leader mondiale nella produzione di veloci *open* in alluminio e di grandi yacht dislocanti e semidislocanti; b) Cantieri di L S.r.l., fondata nel 1945, produce yacht plananti in vetroresina da 27 a 46 metri, una gamma di yacht a

motore complementare rispetto alla produzione di Cantieri Navali L S.r.l. www.unijuris.it

Gruppo L S.p.a. in Liquidazione controlla, inoltre, quattro società attive in settori complementari alla nautica: a) Gruppo L Tunisia S.a.r.l. (costituita alla fine del 2007); b) L. Magic S.a.r.l. (acquisita nel 2006); c) Gruppo L Monte-Carlo SAM; d) L S.r.l., società costituita nel 2006 e dedicata al *refitting* (manutenzione di imbarcazioni).

Nell'ambito della realtà societaria sopradescritta il marchio di maggior prestigio è "L" di cui si riassume in estrema sintesi una storia che risale ad oltre 150 anni or sono. Il cantiere è stato fondato nel 1854 da Pietro L, a Varazze, e in pochi anni si è affermato nell'ambiente nautico guadagnandosi una fama internazionale. Il successo di L arriva con l'introduzione dei motori a combustione interna. Da qui parte la costruzione di barche da competizione e da diporto, i cui record di velocità rappresenteranno per lungo tempo la caratteristica più marcata degli yacht L. Negli anni '50 il cantiere dà il via alla produzione di motoscafi e motoryacht: barche che si ispirano alle esperienze fatte con le carene militari durante la Seconda Guerra Mondiale. All'inizio degli anni '80, ha concepito il primo megayacht in alluminio ad alte prestazioni, capace di superare i 36 nodi. Alla sede di Varazze si è aggiunta dal 1998 quella di La Spezia (ex Cantiere y), aumentando la capacità produttiva estendendola anche

alla linea dei dislocanti, che è divenuto il centro propulsivo degli affari di tutto il polo nautico.

2. CAUSE DEL DISSESTO

www.unijuris.it

Le ragioni della crisi in cui si trova Gruppo L S.p.A. in liquidazione e le società operative da essa controllate possono essere ricercate in ragioni endogene ed esogene.

Le ragioni endogene sono state identificate nell'operatività delle controllate e, in sintesi, dovute a fattori ascrivibili alla responsabilità di chi, nel corso del tempo, ne ha avuto operativamente ed in maniera diretta la gestione, esorbitando le deleghe conferite.

Le motivazioni che hanno portato all'attuale situazione di crisi possono, comunque, riassumersi ed essere individuati in:

la sottostima e la errata formulazione negli esercizi precedenti dei prezzi delle imbarcazioni, la sopravvalutazione dei prezzi dell'usato, le politiche commerciali insufficienti e inadeguate, l'errata determinazione dei costi di produzione, la ridotta capacità produttiva, la mancanza di programmazione della produzione, gli errori di progettazione. www.unijuris.it

Le ragioni esogene vanno ricercate nella repentina contrazione del mercato che fino al 2007 era fortemente spinto da eccesso di liquidità e disponibilità di finanziamenti, che rendevano prezioso qualsiasi *slot* produttivo, consentendo alla cantieristica la realizzazione di brillanti risultati.

A partire dal 2008, come conseguenza della crisi finanziaria, si è determinato un eccesso di capacità produttiva con conseguente repentina e vigorosa contrazione degli ordinativi e pressione al ribasso dei prezzi.

www.unijuris.it

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO RECENTE ED ATTUALE DELLE SOCIETA': LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Alla data di messa in liquidazione della Gruppo L S.p.a., il neo nominato liquidatore ha da subito attivato le iniziative finalizzate al mantenimento e miglior conservazione del valore degli *asset* (compresi quelli immateriali, quali i marchi), attraverso misure volte a favorire la sistemazione patrimoniale delle partecipate, sia dirette che indirette, e attraverso la ricerca di soluzioni che – dando continuità all'attività principale della nautica - potesse meglio tutelare l'integrità aziendale e preservare la forza occupazionale. www.unijuris.it

Nella prospettiva di accedere al concordato preventivo anche per le altre società partecipate, il liquidatore pertanto ha messo in atto una strategia di aggregazione societaria e di difesa degli interessi dell'intero ceto creditorio, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- miglior realizzo dell'attivo;
- economie di gestione;
- semplificazione della struttura societaria.

La suddetta strategia è stata perseguita anzitutto mediante la costituzione d'una Società in nome collettivo, partecipata in misura paritetica da Gruppo L S.p.a. in Liquidazione, da Cantieri Navali L S.r.l., da Cantieri di L S.r.l. e da L S.r.l. con atto Notaio Frati del 7 giugno 2010 (racc. - rep. **all. 6**). www.unijuris.it

Con successivo atto Notaio Frati del 18.6.2010 – Rep. ... – Racc.- (**all. 7**) - i soci hanno, di seguito, conferito nella neo costituita società, le rispettive aziende, ai sensi degli artt. 2558-2560 c.c., ivi inclusi tutti i rapporti e le situazioni giuridiche soggettive, sia attive che passive, anche di natura extracontrattuale e/o processuale, seppur non risultanti dai libri contabili obbligatori, come da relazioni di stima di conferimento allegate – **all. 8)-9)-10)-11**).

Il suddetto atto di conferimento è risolutivamente condizionato alla mancata omologa, definitivamente in giudicato, del concordato preventivo, proposto con il presente ricorso. www.unijuris.it

La costituzione della Società in nome collettivo ed il successivo conferimento delle aziende di titolarità dei singoli soci, comprensive di tutte le attività e passività, hanno permesso di implementare, attraverso la concentrazione, il valore degli *asset*, evitando, peraltro, da un lato, una loro deficitaria parcellizzazione e, dall'altro, la lesione degli interessi dei creditori per la sussistenza di pendenze infragruppo.

Come detto, i conferimenti sono stati condizionati risolutivamente al diniego di omologa del concordato preventivo e ciò in ragione del fatto che la mancata adesione dei creditori al piano, per come formulato, comporterà l'automatica reviviscenza della situazione pre-

conferimenti, senza alcuna alterazione delle loro rispettive posizioni.

Il conferimento nella società in nome collettivo è, poi, dettato dall'esigenza di garantire la continuità dell'attività in forza d'un piano unitario, che consente di soddisfare i creditori nelle modalità *infra* illustrate. www.unijuris.it

Infatti, nelle more della procedura, la gestione dell'attività sarà, nel suo complesso, devoluta al soggetto proponente L S.n.c. di Cantieri Navali L S.r.l. con unico socio, che la eserciterà per il tramite di contabilità separate, per ciascuna delle società conferenti, tali da rendere possibile le rispettive imputabilità delle poste, sotto la vigilanza degli Organi della Procedura.

Le obbligazioni contratte durante la procedura verranno estinte nell'immediatezza e contestualmente al loro sorgere, così come evidenziato nell'allegato *business plan* (**all. 12**).

Non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle masse, poiché, qualora una società socia dovesse beneficiare, durante l'ordinaria gestione, dell'utilizzo di attività di un'altra, al verificarsi dell'ipotesi risolutiva sopra evidenziata ed in fase di retrocessione, si provvederà alle eventuali e dovute compensazioni, previa imputazione ed accredito rispettivamente delle poste passive ed attive ad ogni società socia e come meglio specificato negli atti di trasferimento.

La comparazione tra le risultanze del *business plan* - da un lato - con la valorizzazione delle attività - dall'altro -, sia in un'ottica di mercato che di realizzo fallimentare (come indicati nella relazione del perito ex art. 161 Legge Fallimentare), è, piuttosto, eloquente: è agevole notare

che, nella prima ipotesi, si perviene ad una determinazione dell'attivo [specificamente, commesse in corso e giacenze di magazzino], di gran lunga superiore a quella che si verrebbe a realizzare, nell'alternativa ipotesi di cessazione dell'attività e pagamento dei crediti, a mezzo d'una liquidazione volontaria (a valori di mercato) o d'una liquidazione fallimentare (a valori, appunto, fallimentari).

E' da escludere che la gestione dell'attività, condotta nel periodo concordatario, possa generare ulteriori debiti, perché tutti i fattori produttivi che verranno acquisiti nel periodo saranno pagati per contanti e quindi nei limiti delle disponibilità esistenti e, per di più, sotto il controllo dei nominandi Organi della Procedura.

www.unijuris.it

4. COMPETENZA

E' doveroso precisare che ai sensi dell'art. 9 Legge Fallimentare è competente il Tribunale di La Spezia.

La sede principale di tutte le società proponenti, al di là della loro precedente sede formale, è da sempre situata in La Spezia Viale n....., ove è situato il centro propulsivo aziendale, la sede del complesso produttivo e dello stabilimento e, in generale, ove gravitano gli affari di tutte le società, da circa un decennio.

E' certo che presso il circondario di La Spezia sono state assunte tutte le attività di direzione e gestione delle imprese appartenenti a L.

Ad ulteriore testimonianza di quanto appena affermato, si richiamano le recenti cronache locali e si segnalano le plurime esecuzioni

mobiliari ed i molteplici (e noti all'Intestato Tribunale) ricorsi monitori e per sequestro conservativo che sono pendenti dinanzi a questo Foro. Ciò spiega inoltre il perché l'unica istanza di fallimento, ad oggi presentata, è quella fissata per il 22.6.2010 sempre dinanzi al Tribunale di La Spezia.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 31.3.2010 (all. 13)

La situazione patrimoniale contabile al 31.3.2010 espone le seguenti grandezze (valori in euro):

TOTALE ATTIVO	32.610.680,21
B) IMMOBILIZZAZIONI	12.704.593,25
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	338.278,28
1. Costi di impianto ed ampliamento	29.976,57
3. Dir. di brevetto ind., ...	245.357,71
4. Concessioni, licenze e marchi	36.674,37
7. Altre	26.269,63
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	549.777,03
3. Attrezzature industriali e commerciali	8.037,20
4. Altri beni	541.739,83
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.816.537,94
1. Partecipazioni	
a) imprese controllate	7.994.611,68
c) altre imprese	3.821.926,26
C) ATTIVO CIRCOLANTE	19.826.826,49
I. RIMANENZE	980
5. Acconti	980
II. CREDITI	19.803.076,75
1. Verso clienti	
* esigibili entro l'esercizio successivo	18.780,24
2. Verso imprese controllate	
* esigibili entro l'esercizio successivo	19.340.695,76
4. Verso controllanti	
* esigibili entro l'esercizio successivo	19.066,10
II. 4-bis. Crediti tributari	
* esigibili entro l'esercizio successivo	35.213,78

* esigibile oltre l'esercizio successivo	335.672,67
5. Verso altri	
* esigibili entro l'esercizio successivo	53.648,20
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.769,74
1. Depositi bancari e postali	21.136,39
3. Denaro e valori in cassa	1.633,35
D) RATEI E RISCOINTI	79.260,47
1. Ratei	158,60
2. Risconti	79.101,87

TOTALE DEBITI E NETTO	-35.208.827,63
A) PATRIMONIO NETTO	57.441.272,32
I. CAPITALE	-31.602.876,21
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	89.044.148,53
B) FONDI PER ONERI E RISCHI	-10.113.408,86
3. Altri	-10.113.408,86
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-59.866,60
FONDO TFR DIPENDENTI	-59.866,60
D) DEBITI	-82.317.748,29
4. Debiti verso banche	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-66.468.964,73
7. Debiti verso fornitori	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-1.004.484,79
11. Debiti verso imprese controllanti	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-7.436.117,10
12. Debiti tributari	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-1.307,55
13. Debiti vs Istituti di previd. e sic. Soc	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-189.775,32
14. Altri debiti	
* esigibili entro l'esercizio successivo	-7.217.098,80
E) RATEI E RISCOINTI	-159.076,20
1. Ratei	-159.076,20

6. PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Preso atto della situazione patrimoniale e finanziaria sopra

rappresentata, si ritiene opportuno sottoporre all'esame di Codesto Ill.mo Tribunale una proposta di concordato in continuità ex art. 160 L. Fall., con cui il ceto creditorio verrà a beneficiare d'una maggior tutela della propria posizione, data la certezza della percentuale di soddisfazione e la ridotta tempistica prevista per l'assolvimento dell'onere concordatario e propria di detta procedura.

www.unijuris.it

7. STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' IN BASE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO ATTIVITÀ

Allo scopo di evidenziare meglio quali saranno le modalità soddisfattive proposte con il presente ricorso, val la pena precisare, in modo riassuntivo e schematico (rinviandosi per una migliore precisazione alla relazione del professionista Rag., incaricato di redigere la relazione ex art. 161 L. Fall. nonché di valutare tutte le attività sia ai valori di mercato che di liquidazione fallimentare), che gli *asset* compresi nel patrimonio aziendale, stimati alla data del 31.3.2010, sono costituiti da: macchinari, magazzino, imbarcazioni in costruzione, crediti, liquidità, marchi e concessioni demaniali.

Per il singolo dettaglio si rimanda alla relazione ex art. 161 L.Fall. elencando, invece, di seguito il valore complessivo per ogni società.

In dettaglio, l'attivo per ogni singola società socia (valori in migliaia di euro):

Valore	di mercato	fallimentare
- Cantieri Navali L	€ 20.761	15.143

- Cantieri di L	€ 8.234	5.048
- Gruppo L	€ 1.621	1.120
- L	€ 456	271
Totale attivo	€ 31.072	21.582

Devesi, altresì, considerare tra le poste attive il fondo “*chiuso*” denominato “*Tank Re*” per un valore di 3.821.000 e la liquidazione dell’indennizzo assicurativo da parte della Vittoria Assicurazioni per il natante incendiato pari a € 16.500.000. www.unijuris.it

PASSIVITA’

Per il singolo dettaglio si rimanda alla relazione ex art. 161 L.F. elencando invece di seguito il valore complessivo per ogni società.

Nel complesso possono essere così riepilogati in migliaia di euro:

		Priv.	Chir.
Cantieri Navali L	€ 8.636	38.459	
Cantieri di L	€ 4.448	21.406	
Gruppo L	€ 2.565	62.496	
L	€ 224	470	
totale	€ 15.873	122.831	

Devono inoltre essere considerare le ulteriori poste debitorie:

- **Banca Popolare di X S.p.a.**, creditore privilegiato in forza di pegno sulle quote del fondo denominato “*Tank Re*”, per un importo di € 5.584.000 (**all. 14**).

- **Debiti per spese di giustizia / Compenso del professionista ex 161 L.Fall.** - Detto professionista è stato incaricato anche di valutare le attività / **Debiti per prestazioni professionali e servizi strumentali**

all'accesso alla procedura: per un ammontare complessivo di € 5.000.000 circa; www.unijuris.it

- **Costi pre-deducibili** stimati; **Rischio contenzioso** pendenti privilegio; **Imprevisti, interessi ed altri rischi** per un importo complessivo di Euro 1.500.000 circa;

- **Finanziamenti soci** pari ad € 4.741.500, da ritenersi postergati;

- **Crediti commerciali** di soci e/o a soggetti giuridici ad essi riconducibili per complessivi € 8.694.617.

- Debiti nei confronti degli **Armatori** per gli acconti ricevuti sullo stato avanzamento lavori dei natanti in costruzione per un importo di 71.835.000 quanto a Cantieri Navali L e 9.664.000 quanto a Cantieri Navali di L

Il suddetto ultimo debito viene esposto in via prudenziale ed emergerebbe, nella sua integrità, qualora venisse dato seguito all'orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo cui il trasferimento della proprietà del natante, anche a prescindere dalla trascrizione presso l'estratto della Capitaneria, si perfezionerebbe solo con la consegna ed il rilascio dell'atto di vendita (cd. *bill of sale*).

Anche in considerazione di alcune pronunce di merito dei limitrofi Tribunali che si sono uniformati al suddetto orientamento, sul punto è stato espressamente richiesto un parere *pro veritate* all'avv. Davide Santini, esperto in diritto della navigazione ed attuale Direttore Generale dell'Autorità Portuale di La Spezia, che ha rilasciato il parere *pro veritate* che si allega e richiama (**all. 15**).

Si ritiene di dovere indicare specificatamente la descrizione di ogni

commessa sia dal punto di vista economico che giuridico, anche riportando per ciascuna le conclusioni di cui al parere *pro veritate* dell'avv. Santini. www.unijuris.it

Cantieri Navali L:

Commessa n° 10207: trattasi di commessa per € 14.250.000 oltre € 100.000 di extra, di cui € 11.300.000 già fatturati e corrisposti; l'avanzamento è all'84% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 10.022.210; il contratto di costruzione è stato trascritto al registro; il committente ha inviato comunicazione di risoluzione per inadempimento del cantiere ed ha intrapreso azione esecutiva per la consegna forzata della nave; in accordo al parere dell'avv. Santini sembrerebbe che il trasferimento *ab origine* della proprietà corrisponda più alla volontà di costituire una forma di garanzia atipica a favore del committente che non ad un vero e proprio trasferimento od acquisto a titolo originario della proprietà.

Commessa n° 10217: trattasi di commessa per € 15.285.000 di cui € 785.140 di extra, di cui € 8.703.140 già fatturati ed € 6.525.000 corrisposti; l'avanzamento è a circa il 60% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 7.276.192; il contratto di costruzione non è stato trascritto al registro. Valgono le medesime considerazioni di cui alla commessa n. 10207 in tema di proprietà con l'aggiunta che per giurisprudenza consolidata del Regno Unito, alla cui giurisdizione il contratto è sottoposto, l'orientamento è quello

per cui la proprietà passi solo al momento della consegna. Sono state rilasciate due fideiussioni escutibili a prima richiesta dietro presentazione di dichiarazione da parte dell'Armatore circa l'inadempimento contrattuale del costruttore e/o presentazione di concordato preventivo.

Commessa n°10212: trattasi di commessa per € 12.640.335 compresi € 540.335 di extra, di cui € 11.954.000 già fatturati e corrisposti; l'avanzamento è al 76% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 9.779.656; il contratto di costruzione è stato trascritto al registro. E' stata recentemente ricevuta comunicazione di avvio di procedimento arbitrale a Londra per l'accertamento della proprietà dell'imbarcazione. Valgono le medesime considerazioni di cui alla commessa n. 10217. www.unijuris.it

Commessa n°10218: trattasi di commessa per € 20.800.000 di cui € 8.535.481 già fatturati e € 6.255.481 corrisposti; l'avanzamento è al 18% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 2.780.710; il contratto di costruzione è stato trascritto al registro. E' stata recentemente ricevuta comunicazione di risoluzione del contratto da parte dell'Armatore. Valgono le medesime considerazioni giuridiche in termini di trasferimento della proprietà formulate in relazione alla commessa 10217.

Commessa n°10213: trattasi di commessa per € 13.775.000 compresi € 275.000 di extra, di cui € 3.650.000 già fatturati e € 2.300.000 corrisposti; l'avanzamento è al 41% con effettivi

costi sostenuti dal cantiere pari a € 4.866.687. E' in corso un procedimento arbitrale da diverso tempo a Londra, in base al quale il committente ha richiesto la restituzione di quanto versato. Valgono le medesime conclusioni della commessa n° 10207, con la precisazione che nel caso specifico è in contestazione la legittimità della risoluzione del contratto a parte del committente. Sono state rilasciate due fideiussioni, ciascuna per € 2.025.000.

Commessa n°10216: trattasi di commessa per € 15.217.210 compresi € 17.210 di extra, di cui € 3.500.000 già fatturati e € 1.500.000 corrisposti; l'avanzamento è a circa il 32% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 4.377.931. Il committente ha abbandonato la costruzione e ha successivamente richiesto la restituzione di quanto versato al netto delle penali dallo stesso dovute in virtù del contratto, pari ad € 225.000. www.unijuris.it

Valgono le medesime considerazioni in tema di proprietà esposte in relazione alla commessa n° 10217. E' stata rilasciata una fideiussione per la somma di € 2.000.000, escutibile all'esito del procedimento arbitrale non ancora azionato.

Commessa n°10203: trattasi di commessa chiamata "*Pure Insanity*" per € 9.440.000, di cui € 6.690.000 già fatturati e corrisposti; l'avanzamento è al 100% . Il saldo prezzo avrebbe dovuto essere pagato alla consegna (20 maggio 2008) mediante trasferimento della proprietà di un'imbarcazione usata

denominata “*Vacanze Romane*”. E’ insorto un contenzioso tra le parti nell’imminenza della consegna dell’imbarcazione *Pure Insanity* ed il committente si è rifiutato di procedere secondo le modalità concordate. Il committente ha successivamente trasferito la proprietà del “*Vacanze Romane*” nell’ambito di un procedimento cautelare promosso per ottenere la consegna del “*Pure Insanity*”. Il giudice competente ha respinto la richiesta del committente. Nessuna delle parti ha avviato gli atti del giudizio di merito. www.unijuris.it

Commessa n°687: trattasi di commessa per € 20.916.929 compresi € 804.129 di extra, di cui € 8.254.400 già fatturati e corrisposti; l’avanzamento è circa il 68% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 10.151.267. Il saldo prezzo è previsto venga pagato tramite il trasferimento della proprietà di un’imbarcazione usata denominata “*Gladius*”, oltre alla somma di € 3.162.000. www.unijuris.it

In termini di proprietà dell’imbarcazione in costruzione valgono le medesime considerazioni evidenziate per la commessa n° 10212. E’ stata rilasciata una fideiussione di € 2.650.000.

Commessa n°697: trattasi di commessa per € 4.700.000, di cui € 1.410.000 fatturati e corrisposti al 31.03.2010; l’avanzamento è circa il 26% con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 1.179.044.

La costruzione è in corso seppur con qualche ritardo rispetto alle tempistiche contrattualmente previste.

Commessa della Guardia di Finanza: per quanto riguarda

detta commessa, il contratto in essere ed i lavori verranno proseguiti in aderenza agli attuali accordi negoziali.

Commessa n° 10202-10219: la commessa n°10202 aveva ad oggetto l'imbarcazione che è andata quasi completamente distrutta a seguito di incendio nel gennaio 2009. All'epoca del sinistro, l'armatore aveva già corrisposto tutti gli acconti relativi agli stati di avanzamento lavori effettuati, per cui residuava il corrispondente importo a suo credito. L perfezionava, così, un nuovo contratto di costruzione (commessa n° 10219) in forza del quale si impegnava a ricostruire *ex novo* l'imbarcazione consegnando all'armatore una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta per l'importo di € 16 milioni rilasciata da Unicredit a fronte del trattenimento di quanto in precedenza versato dallo stesso armatore a titolo di acconto prezzo per la vecchia imbarcazione; l'indennizzo assicurativo è stato, pertanto, ceduto a Cantieri Navali L S.r.l. che a sua volta ha concesso un pegno in favore di Unicredit su tale indennizzo con relativa iscrizione ipotecaria sulla nuova imbarcazione n° 10219, il tutto a fronte della fideiussione bancaria rilasciata dalla stessa Unicredit all'Armatore.

La commessa n° 10219 ha un importo contrattuale di Euro 20.200.000 di cui fatturato ed incassato Euro 15.890.000. Lo stato avanzamento della costruzione è pari a circa al 17,03%, con effettivi costi sostenuti dal cantiere pari a € 2.861.379,90 e l'armatore non ha ancora escusso la fideiussione (**all. 16**).

- Nell'unica proprietà immobiliare di proprietà di L, sito in Varazze alla Piazza L, sono da considerarsi creditori privilegiati solo quelli garantiti dalle prime due iscrizioni ipotecarie capienti.

- Il **Creditore privilegiato Deep Blue Yachting Ltd**, assistito da ipoteca sull'imbarcazione denominata "*Rivitality*" per un importo di € 850.000.

- Gruppo L S.p.a. in Liquidazione ha debiti per finanziamenti soci pari ad € 4.741.500 e debiti commerciali nei confronti di soci e/o soggetti ad essi riconducibili per € 8.694.617.

- **Società Investimenti Navali Torino S.r.l.** , in persona del sig. **Antonio Sostegni**, e la **Tender TO CDP S.A.**, in persona dei signori **Fabio Bini e Guido Bini**, sottoscrittori in data 28.2.2005 l'Accordo di acquisto/Vendita differita (**all. 17**), avente ad oggetto la partecipazione totalitaria nella Società Cantieri di L Porta a Mare S.r.l. per un corrispettivo di € 12.350.000, sospensivamente condizionato all'ottenimento del rinnovo, almeno sino al 31.1.2020, della concessione demaniale marittima all'interno della darsena pisana.

Il termine di scadenza per l'esercizio dell'opzione delle reciproche opzioni di *put & call* , negoziamente convenuto, coincide con lo spirare dell'ottavo anno di efficacia del contratto di locazione sottoscritto fra Cantieri di L (all'epoca S.p.a.) e Cantieri di L Porta a Mare S.r.l. in data 28.2.2005, per gli immobili insistenti sull'area sita all'interno della darsena pisana.

Si allegano: elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei

rispettivi crediti e delle cause di prelazione (**all. 18**), elenco dei titolari di diritti reali sui beni dei debitori (**all. 19**), elenco del valore dei beni e dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili (**all. 20**).

In virtù di quanto sopra esposto si prevedono le seguenti

www.unijuris.it

8. CLASSI

Classe n° 1

Creditori chirografari di Gruppo L S.p.a. in Liquidazione pari ad € 63.496.000 www.unijuris.it

Classe n° 2

Creditori chirografari di Cantieri di L S.r.l. pari ad € 21.406.000, Cantieri Navali L S.r.l. pari ad € 38.459.000 e L S.r.l. pari ad € 470.000

Classe n° 3

Tutti gli Armatori, con esclusione delle commesse n° 10219 (già n° 10202) e commessa n° 10203.

Classe n° 4

Finanziamento soci, postergati, pari a € 4.741.500

Classe n. 5 www.unijuris.it

Crediti commerciali nei confronti di Gruppo L S.p.a. in Liquidazione da parte di soci e/o soggetti giuridici ad essi riconducibili pari ad € 8.694.617.

9. PIANO CONCORDATARIO (all. 21)

I pagamenti verranno effettuati, nella misura di seguito indicata, entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato, previo accertamento ed eventuale rettifica, unitamente agli Organi della procedura, dell'esatta entità dei crediti; mentre, per quelli in contestazione, il pagamento verrà perfezionato al passaggio in giudicato dell'effettivo accertamento del debito:

- a) Pagamento integrale delle spese di giustizia, del professionista ex art. 161 L.Fall., delle spese di ammissione alla procedura;
- b) Pagamento integrale dei creditori privilegiati non inseriti in nessuna classe, dei due primi creditori ipotecari sull'immobile sito in Varazze Piazza L, del creditore ipotecario Deep Blue Yachting Ltd, e Banca Popolare di x S.p.A. ed Unicredit Banca con le modalità di seguito indicate; www.unijuris.it
- c) Pagamento al 5% della **classe n° 1**;
- d) Pagamento al 10% del dovuto alla **classe n° 2**;
- e) Pagamento del dovuto alla **classe n° 3**, riconoscendo agli Armatori un importo pari al 10% degli anticipi corrisposti a saldo di ciascuno degli stati di avanzamento lavori.

Nell'ipotesi in cui i creditori assistiti da fideiussione bancaria dovessero escuterla, la Banca garante verrà considerata creditore in surroga per il corrispondente importo.

In alternativa e ad insindacabile valutazione e determinazione dell'Armatore, lo stesso, a tacitazione della propria pretesa creditoria, rinunciando, ove prevista, all'escussione della

fideiussione, potrà ricevere quale forma di soddisfazione la consegna ed il trasferimento di ogni diritto sull'imbarcazione in costruzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Tuttavia gli Armatori che hanno ad oggi corrisposto un importo inferiore all'attuale stato di avanzamento potranno avvalersi della suddetta facoltà, pagando la differenza tra quanto corrisposto ed i costi sostenuti per la costruzione del natante. www.unijuris.it

Indistintamente tutti gli Armatori, appartenenti a detta classe, potranno, a loro insindacabile giudizio, terminare la costruzione dell'imbarcazione con L, rinegoziando nuove condizioni dell'appalto, prevedendo contabilità e pagamenti dedicati alla singola commessa.

- f) Pagamento del dovuto alla **classe n° 4** con € 1.
- g) Pagamento del dovuto alla **classe n° 5** nella misura dello 0,50%.
- h) La **Commessa n° 10203** verrà definita in aderenza alla volontà della Committente, ovverosia con la consegna, ad integrale tacitazione di ogni pretesa delle parti, dell'imbarcazione *Pure Insanity* nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e contestuale accettazione in permuta del natante usato denominato *Vacanze Romane*. www.unijuris.it
- i) Nella **Commessa n° 10219** con ogni probabilità, se non certezza, l'Armatore provvederà ad escutere la fideiussione rilasciata e, pertanto, Unicredit Banca andrà a soddisfarsi sull'indennizzo liquidato dalla Vittoria Assicurazioni e sul valore del natante allo stato attuale. Al fine di evitare un ingiustificato arricchimento

dell'Istituto, questi provvederà, se del caso, a rifondere alla proponente l'eventuale differenza che dovesse residuare;

- j) La **Banca Popolare di Lodi S.p.A.** non è stata inserita in nessuna classe e si soddisferà con l'assegnazione delle quote del Fondo denominato *Tank Re*, indipendentemente dal fatto che al momento dell'escussione, il valore di quest'ultimo sarà determinabile in base a stima di Banca Italia; nel caso in cui esso sarà inferiore al dovuto la Banca Popolare di x non potrà pretendere alcunché. Il valore di realizzo di dette quote non è stato stimato, in quanto, benché appartengano ad un fondo chiuso, esse hanno una valutazione di mercato ben definita;
- k) Per quanto riguarda la clausola di *put & call* relativa al contratto di vendita delle quote di partecipazione della Società Cantieri di L. Porta a Mare S.r.l, non è volontà della proponente avvalersi dell'opzione; per di più detta facoltà, oltreché essere sottoposta ad un avvenimento incerto, è decaduta per la risoluzione del contratto di locazione dell'area, sotteso al suddetto negozio giuridico ed al procedimento azionato. Qualora dovesse insorgere un contenzioso in merito e la proponente dovesse risultare soccombente, la conseguente esposizione debitoria verrà soddisfatta con le modalità di cui alla classe n. 1. www.unijuris.it
- l) E' stata, comunque, prudenzialmente prevista la costituzione d'un fondo rischi ed imprevisti pari ad € 1.500.000, a copertura di eventuali differenze che dovessero risultare durante l'esecuzione del piano.

10. OMOGENEITA' DELLE CLASSI

La formazione delle classi, per come suddivisa, e le relative modalità di soddisfazione sono perfettamente aderenti al dettato normativo che impone omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica.

Il ricorso ad ampie ed atipiche ipotesi soddisfattive, quali quelle introdotte dall'art. 160 L. Fall. nella nuova formulazione, consentono l'utilizzo di forme esdebitative alternative (o comunque integrative) rispetto a quelle tradizionali. www.unijuris.it

Si tratta, in primo luogo, di modalità di estinzione alternative all'adempimento in denaro, quali la *datio in solutum*.

Tale formula si appalesa come particolarmente conveniente nel caso di specie, considerata la presenza di numerose commesse da parte di armatori che condizionano l'andamento del piano concordatario.

Il trattamento di tali creditori deve essere, pertanto, valutato in relazione alla loro specifica e differente posizione giuridica.

Il conflitto giurisprudenziale induce a prevedere questa particolare forma soddisfattiva delle classi degli Armatori, senza peraltro sindacare il merito delle contrapposte posizioni ma ottenendo, ai fini sostanziali, la medesima soluzione [per cui *infra* al punto che segue].

Le altre classi prevedono una distinzione tra i creditori chirografari della Gruppo L S.p.a. in Liquidazione rispetto a quelli delle altre società operative per le considerazioni in precedenza svolte.

La classe n° 1 è, infatti, formata dai creditori chirografari del Gruppo L S.p.a. in Liquidazione, che potrebbero ricevere tutela dei loro diritti e riparazione alla loro lesione solo a mezzo del ricorso alle tipiche azioni risarcitore, surrogatorie ed indennitarie nei confronti delle società operative, integralmente partecipate e debtrici di Gruppo L S.p.a. in Liquidazione, per cui la posizione giuridica e gli interessi economici sono perfettamente omogenei.

La classe n° 2 è una classe riferita a tutti i creditori chirografari delle società operative.

Anche i loro interessi economici e le rispettive posizioni giuridiche sono omogenee e, peraltro, in considerazione delle valutazioni del perito, gli stessi, all'esito d' una procedura fallimentare per ogni singola società, non potrebbero assolutamente ottenere maggior ristoro.

E', a tal fine, sufficiente una sommaria disamina della posizione dei creditori di Cantieri Navali L S.r.l., che parrebbero, ad un sommario esame, i più penalizzati, nell'unica alternativa praticabile, ossia quella del fallimento di tutte le società interessate. www.unijuris.it

Si prenda, infatti, quale parametro di riferimento la situazione di Cantieri Navali L S.r.l. che presenta una stima dell'attivo, effettuata dal perito, all'incirca di € 15.200.000.

Considerando la detrazione dovuta all'incidenza delle spese prededuttive e quelle privilegiate, pari all'incirca ad € 12.000.000 e pur arrotondando in eccesso l'attivo, la percentuale di soddisfazione che verrebbe riconosciuta ai creditori chirografi della Cantieri Navali L, in caso di fallimento e in una tempistica decisamente più dilatata, e

sempre ch  si realizzi poi quanto effettivamente stimato, non raggiungerebbe una percentuale quale quella proposta con la presente istanza.

Riepilogo esemplificativo aritmetico in caso di fallimento:

Rimanenza attivo € 3.200.000/ chirografi € 40.000.000 = Percentuale 8 %, www.unijuris.it

Considerando, poi, anche il debito nei confronti degli Armatori [pari all'incirca ad € 49.220.000] si giungerebbe ad una percentuale di soddisfazione pari al 4%.

N  si  , peraltro, neppure tenuto conto dell'ulteriore incidenza negativa, portata dalle penali e dalle azioni risarcitorie da parte dell'eventuale Curatore della Gruppo L S.p.a. in Liquidazione, che assesterebbero le percentuali di soddisfazione, per i creditori del Cantiere Navale L S.r.l., intorno al 2,5%. www.unijuris.it

Il suddetto *iter* argomentativo ed il conseguente acclarato difetto della bench  minima forma di lesione dei creditori di Cantieri Navali L S.r.l. valgono, *a fortiori*, per le altre societ  appartenenti a questa classe, in quanto ancor meno proporzionalmente capienti ed esposte.

11. ESECUZIONE DEL CONCORDATO

***i*) Modalit  di pagamento e adempimenti**

Le somme necessarie ai pagamenti in numerario verranno reperite da L sia attraverso la valorizzazione delle attivit  esistenti, in virt  dell'allegato *business plan*, sia attraverso la vendita di alcuni *asset* non

strategici e sia con la vendita di partecipazioni e l'apporto di alcuni nuovi Investitori che hanno già espresso diverse manifestazioni di interesse vincolanti, di cui si allega, in un documento unitario (**all. 22 a/b/c**), copia degli originali.

Si consegna differente manifestazione di interesse da parte di altro Investitore, soggetta a *due diligence* e ad accordo con tutte le parti coinvolte nella procedura (**all. 22 d**). www.unijuris.it

L'individuazione definitiva del nuovo Investitore verrà rappresentata almeno 10 gg. prima dell'udienza di adunanza dei creditori e concretizzata a mezzo di rilascio, da parte dello stesso, di fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta, con testo da concordare con gli Organi della Procedura, per un importo almeno pari al 20% dell'onere concordatario e, comunque, non superiore ad € 7.000.000.

Dovranno, altresì, essere adempiuti tutti gli obblighi discendenti dai pagamenti in natura, ovverosia le consegne ed il perfezionamento della proprietà del natante agli Armatori, se non già definiti nelle more del concordato e prima dell'omologa. www.unijuris.it

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 90 gg. dopo il passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato e lo stesso verrà effettuato dal Commissario Giudiziale e comunque nelle modalità che il Tribunale provvederà ad indicare nel suddetto provvedimento.

ii) Operazioni propedeutiche all'esecuzione

Al fine di consentire l'apporto della necessaria liquidità da parte di

nuovi Investitori, si darà seguito alle seguenti operazioni societarie.

Successivamente al passaggio in giudicato dell'omologazione del concordato, l'Investitore acquisirà da Gruppo L SpA in Liquidazione le partecipazioni totalitarie delle società Cantieri Navali L S.r.l., Cantieri di L S.r.l. e la quota totalitaria detenuta da Gruppo L stesso nella L Snc di Cantieri Navali L Srl con unico socio pari ad una partecipazione pari al 25%, il tutto per il corrispettivo di Euro 1,00.

www.unijuris.it

Contestualmente all'acquisto delle predette partecipazioni, l'Investitore verserà a mani del Commissario l'importo occorrente per adempiere agli oneri concordatari.

Le società Cantieri Navali L S.r.l., L S.n.c. di Cantieri Navali L con unico socio S.r.l., Cantieri di L S.r.l. e L S.r.l. attueranno una fusione mediante la quale Cantieri Navali L incorporerà tutte le altre società testè indicate.

Nello specifico:

- Cantieri Navali L S.r.l. incorporerà la L S.n.c. di Cantieri Navali L S.r.l. con Socio Unico, con fusione per incorporazione con concambio limitato al 75% del capitale;
- Cantieri Navali L S.r.l. incorporerà Cantieri di L S.r.l. con fusione per incorporazione con concambio totale;
- Cantieri Navali L S.r.l. incorporerà per fusione la L S.r.l. senza concambio. www.unijuris.it

Allo scopo di dar corso alle predette fusioni e per garantirne la tempestività, nelle more della procedura concordataria, verrà rilasciata

dall'Investitore, almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori, fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta a garanzia del 20% dell'onere concordatario, sospensivamente condizionata all'omologa in giudicato del concordato e al successivo trasferimento delle partecipazioni sopra evidenziate. www.unijuris.it

Nel medesimo lasso temporale, verrà altresì dato corso a tutti gli adempimenti prodromici alla fusione, previsti dalle vigenti norme.

La fusione, così come sopra proposta, sia nella formalità che nella tempistica, non potrà che perfezionarsi, atteso che, anche qualora fosse interposta opposizione da parte d'un creditore ex art. 2503 c.c., l'atto di fusione sarebbe, comunque, suscettibile di essere autorizzato dall'Autorità competente, in quanto atto esecutivo d'un concordato omologato, che, in quanto tale, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla procedura ed è da escludere l'insorgere di nuovi debiti nel corso della procedura. www.unijuris.it

12. GARANZIE

Il novellato art. 160 L. Fall. non richiede più che gli impegni presi nella proposta di concordato debbano essere garantiti, ma è sufficiente che i creditori, con la loro manifestazione di voto, approvino il concordato ritenendo realizzabile il piano proposto alla base dello stesso, che garantisce il pagamento.

Ad ogni buon conto, come sopra accennato, L, quale forma di garanzia ed impegno ex art. 1381 c.c. dell'Investitore, si obbliga

irrevocabilmente e ad insindacabile richiesta da parte degli Organi della Procedura a depositare fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con testo da concordare, pari al 20% dell'onere concordatario e comunque non superiore a € 7.000.000,00, dieci giorni prima dell'udienza che verrà fissata per l'adunanza dei creditori, sospensivamente condizionato al passaggio in giudicato del concordato. www.unijuris.it

13. OPPORTUNITA' E CONVENIENZA DEL CONCORDATO

Considerato il valore delle attività, la proposta di concordato deve ritenersi conveniente ed opportuna.

Analizzando le singole posizioni dei creditori si evince quanto segue.

- I creditori soddisfatti al 100% non troverebbero miglior trattamento in nessun'altra alternativa concretamente praticabile.
- Gli altri creditori chirografari, in qualsivoglia forma e modalità di pagamento prevista nella rispettiva classe, posto, altresì, che l'attivo è caratterizzato da beni di rilevante deperibilità e svalutazione, in un'ipotetica procedura fallimentare, non beneficerebbero di alcuna possibilità soddisfattiva che possa minimamente avvicinarsi a quella offerta. www.unijuris.it

Anche le modalità esecutive previste nel piano concordatario garantiscono certezza e celerità nei pagamenti.

Quanto sopra esposto è stato certificato a norma dell'art. 161 L.Fall. dai professionisti incaricati come da relazione, che si allega (**all. 23**),

nella quale viene espressa anche una valutazione di congruità delle attività. www.unijuris.it

* * *

Tutto ciò premesso, la proponente **L S.n.c. di Cantieri Navali L S.r.l. con unico socio** e le **socie**, Società di capitali, **Cantieri Navali L S.r.l., Cantieri di L S.r.l. e L S.r.l., Gruppo L S.p.a. in Liquidazione**, come sopra rappresentate, ai fini esdebitativi di cui all'art. 184 L. Fall., essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 L. Fall. ed avendo conferito tutti i loro beni nella Società proponente, anche per gli effetti di cui all'art. 168 L. Fall. www.unijuris.it

porgono istanza

all'Ill.mo Tribunale di La Spezia per essere **tutte** ammesse alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. Legge Fallimentare, offrendo ai creditori il pagamento secondo il piano concordatario sopra esposto e

chiedono

che la somma da depositare presso la Cancelleria del Tribunale per le spese sia indicata nel decreto di ammissione alla procedura per una cifra pari al 20% delle stesse a norma dell'art. 163 L.F. comma II° punto 4. www.unijuris.it

Con osservanza.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificato C.C.I.A.A. L S.n.c. di Cantieri Navali L S.r.l. con unico socio;
2. Certificato C.C.I.A.A. Cantieri Navali L S.r.l.;

3. Certificato C.C.I.A.A. Gruppo L S.p.a. in Liquidazione;
4. Certificato C.C.I.A.A. Cantieri di L S.r.l.;
5. Certificato C.C.I.A.A. L Srl;
6. Atto costituzione L S.n.c. di Cantieri Navali L S.r.l. con unico socio
– Notaio Frati del 7 giugno 2010, raccolta ... rep. ...;
7. Atto di conferimento Notaio Frati del 18 giugno 2010;
- 8-11. Relazione di stima di conferimento allegate all'atto di conferimento; www.unijuris.it
12. *Business plan* Giugno 2010 - Marzo 2011;
13. Situazione patrimoniale economica e finanziaria alla data del 31 marzo 2010;
14. Pegno quote del fondo denominato *Tank Re*;
15. Parere *pro-veritate* Avv. Davide Santini;
16. Documentazione relativa alla commesse n. 10219-10202;
17. Accordo di acquisto-vendita differita società Cantieri di L Porta Mare S.r.l.;
18. Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
19. Elenco dei titolari dei diritti reali sui beni di proprietà del debitore;
20. Elenco del valore dei beni e dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili; www.unijuris.it
21. Piano concordatario;
- 22 a/b/c. Lettera manifestazioni di interesse; 22 d: Lettera Convers Group
23. Relazione ex art. 161 L. Fall. Rag. Giuseppe Rosaia.

24-28 Determina ex art. 161/152 Legge Fallimentare.

Si allegano, inoltre, n. 5 Cd rom in cui sono riprodotte l'istanza, gli allegati e la relazione ex art. 161 Legge Fallimentare a disposizione degli Organi di Giustizia.

La Spezia, 21 giugno 2010 www.unijuris.it

Avv. Pierluigi Lanza Avv. Lamberto Scatena Avv. Massimiliano Ratti